

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. - 13 settembre 2014



59° CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI

Sole 24 Ore	13/09/14	P. 15	Per gli ingegneri formazione in rete	Giuseppe Latour	1
Italia Oggi	13/09/14	P. 28	Il Cni investe sul talento dei giovani ingegneri	Antonino D'Anna	2

STP

Corriere Della Sera	13/09/14	P. 47	QUEL «TRA» CHE DIVIDE INGEGNERI E ARCHITETTI	Isidoro Trovato	3
---------------------	----------	-------	----------------------------------------------	-----------------	---

ICT

Financial Times	13/09/14	P. 24	Cyber security		4
-----------------	----------	-------	----------------	--	---

SBLOCCA ITALIA

Sole 24 Ore	13/09/14	P. 6	«Casa, bonus 50% anche nel 2015»	Giorgio Santini	5
-------------	----------	------	----------------------------------	-----------------	---

MOSE

Italia Oggi	13/09/14	P. 12	Un commercialista e un giurista nella commissione collaudi dei collaudi del Mose. Ciucci (Anas) si spiega		7
-------------	----------	-------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---

SICUREZZA NEI CANTIERI

Italia Oggi	13/09/14	P. 27	Sicurezza con meno burocrazia	Daniele Cirioli	8
-------------	----------	-------	-------------------------------	-----------------	---

DECRETAZIONE D'URGENZA

Guida Al Diritto	13/09/14	P. 10	Quel "vizio assurdo" della decretazione d'urgenza che nasconde la crisi del procedimento legislativo	Giulio M. Salerno	9
------------------	----------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	---

ANAC

Italia Oggi	13/09/14	P. 26	Dall'Anac la cauzione di garanzia	Cinzia De Stefanis	12
-------------	----------	-------	-----------------------------------	--------------------	----

DEBITO PUBBLICO

Sole 24 Ore	13/09/14	P. 2	A luglio nuovo picco del debito: 2.168 miliardi		13
-------------	----------	------	-------------------------------------------------	--	----

CIG IN DEROGA

Sole 24 Ore	13/09/14	P. 14	Maglie più strette per la Cassa in deroga	Antonino Cannioto, Giuseppe Maccarone	14
-------------	----------	-------	-------------------------------------------	---------------------------------------------	----

CASSA FORENSE

Italia Oggi	13/09/14	P. 20	Cassa forense, ai raggi x gli iscritti agli ordini	Ignazio Marino	15
-------------	----------	-------	----------------------------------------------------	----------------	----

MEDICI

Sole 24 Ore - Plus	13/09/14	P. 17	Medici non assicurati senza sanzioni	Federica Pezzatti	16
--------------------	----------	-------	--------------------------------------	-------------------	----

AVVOCATI

Italia Oggi	13/09/14	P. 21	Avvocati, ferie riviste e corrette	Antonio Ciccia	17
-------------	----------	-------	------------------------------------	----------------	----

NOTAI

Italia Oggi	13/09/14	P. 21	Il notaio verificatore non solo in atti pubblici	Debora Alberici	19
-------------	----------	-------	--------------------------------------------------	-----------------	----

Professionisti. Corsi online dal 2015

Per gli ingegneri formazione in rete

Giuseppe Latour

■ L'aggiornamento professionale degli ingegneri va in rete. Lo ha annunciato il presidente della Scuola superiore di formazione del Cni, Luigi Vinci, nel corso dell'ultima giornata del Congresso della categoria, ieri a Caserta: si partirà a gennaio 2015, quando sarà messa a disposizione degli iscritti una nuova offerta di corsi on line che consentirà di coprire tutte le aree del Paese, anche quelle più lontane dai grandi centri.

«Il primo passaggio arriverà il 19 settembre - spiega Vinci, che è anche presidente degli ingegneri di Napoli -. La nostra piattaforma unica andrà a regime e, in questo modo, tutti coloro che partecipano a corsi riconosciuti dagli ordini locali otterranno in tempo reale l'aggiornamento dei propri crediti formativi, senza lungaggini burocratiche». Contemporaneamente, sarà completato il lavoro, che già va avanti da tempo, per attivare la formazione a distanza degli iscritti, curata dalla Scuola: accompagnerà i corsi e i seminari (oltre 2mila dall'inizio dell'anno) che gli ordini fanno già sul territorio.

La partenza è fissata per il prossimo anno. «Puntiamo a differenziare la nostra offerta per le diverse tipologie di pro-

fessionista, considerando i tre filoni dell'ingegneria civile, di quella industriale e di quella informatica e integrando le competenze tecniche con materie di interesse comune, come la deontologia professionale e le lingue», dice Carla Cappiello, presidente dell'ordine di Roma e segretario della Scuola.

Ai più giovani, poi, sarà dedicato anche il prossimo anno un programma di borse di studio, in collaborazione con l'Issnaf, l'Italian scientist and scholars in north America foundation. Nella giornata conclusiva del Congresso ne sono state assegnate 24, per l'edizione 2013, ad altrettanti ingegneri di tutta Italia nati dopo il primo gennaio 1979. Una parte è stata finanziata dal Consiglio nazionale e una parte direttamente dagli ordini locali: il denaro servirà per trascorrere otto settimane di specializzazione in alcuni importanti centri di ricerca e università degli Stati Uniti. «Vogliamo dare ai nostri giovani colleghi più meritevoli l'opportunità di affacciarsi al mondo del lavoro - spiega il vicepresidente vicario del Cni, Fabio Bonfà -. L'anno prossimo speriamo di coinvolgere molti più ordini locali e almeno raddoppiare il numero di borse».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il Cni investe sul talento dei giovani ingegneri

Il talento al centro del futuro della professione ingegneristica. Si è conclusa in questo modo l'edizione numero 59 del Congresso nazionale degli Ordini degli ingegneri d'Italia tenutosi a Caserta. Una giornata, l'ultima, che ha visto il premio concorso per borse di studio Cni-Issnaf offrire a giovani brillanti ingegneri italiani la possibilità di specializzarsi in prestigiosi centri di ricerca del Nord America. Quest'anno, grazie a un maggiore contributo da parte degli Ordini provinciali, i borsisti potranno beneficiare di due mesi di studio nei centri e nelle università d'Oltreoceano. E non è tutto: come anticipato a *ItaliaOggi* dal vicepresidente vicario del Cni Fabio Bonfà, quest'anno sono state anche premiate – nell'ambito di Scintille 2013 – le startup più interessanti. Scintille è infatti il premio rivolto all'innovazione e alla creatività. Soddisfatto l'ideatore delle borse di studio, il vicepresidente Bonfà, che ribadisce le capacità dell'iniziativa: «Lo scopo è quello di offrire alle nuove leve, competenti e meritevoli, la possibilità di vivere un'esperienza di livello internazionale in modo da formare profili professionali sempre più adeguati a una società in perenne evoluzione». Un parere condiviso anche da Gianni Massa, vicepresidente Cni, per il quale anche Scintille 2013 si inserisce nell'ambito del rinnovamento e l'apertura al futuro, attività tipiche della categoria degli ingegneri. Questo per ricercare e ottenere idee che possano divenire scintille propulsive di progetti concreti. Spazio anche alle donne, con l'iniziativa Ingenio al femminile, che promuove l'apporto della donna nel mondo del lavoro. Su questo tema osserva Ania Lopez, consigliere del Cni, che «Le donne possono dare un contributo significativo in termini di organizzazione, idee e collaborazione in ogni ambito professionale». L'edizione 2014 di Ingenio al femminile si terrà a fine novembre. Il Congresso si chiude, insomma, con voglia di futuro. In particolare con la scommessa degli ingegneri italiani sui giovani e sulle proposte innovative, allo scopo di rendere il Cni una vera e propria fucina di talenti in grado di generare un confronto aperto e costruttivo tra chi è più formato grazie all'esperienza e i neoingegneri.

Antonino D'Anna



La lente

QUEL «TRA» CHE DIVIDE INGEGNERI E ARCHITETTI

A volte basta un «tra» a cambiare tutto. Società di ingegneria e Società tra professionisti potrebbero sembrare entità simili e invece sono profondamente diverse. Le prime sono quelle le cui mansioni sono ancora (in parte) disciplinate da una legge (di matrice razziale) del 1939. Un testo normativo (di recente applicato dal Tribunale di Torino) che ancora oggi impedisce a ingegneri e architetti che ne fanno parte, di ricevere incarichi e compensi da un committente privato. Ma il presidente degli architetti, Leopoldo Freyrie, e quello degli ingegneri, Armando Zambrano, ricordano a tutti che quella forma societaria è stata ampiamente superata dalla Società tra professionisti introdotta dal governo Monti nel 2011. Per le Stp non c'è nessun ostacolo o limitazione all'esercizio della professione, «in

compenso però — spiegano i due presidenti — le società tra professionisti, a differenza delle altre, devono rispettare un codice deontologico allo scopo di garantire la salute e la sicurezza dei cittadini e l'interesse generale. I colleghi che hanno istituito Società di ingegneria avrebbero potuto, sin dal 2011, mutarle tranquillamente in Società tra professionisti, rispettandone le regole. Se non lo fanno ci sarà certamente un perché che forse sarebbe utile approfondire». Un segnale preciso di quanto sia alta la tensione in un mondo che sta patendo la crisi dell'edilizia e l'immobilismo delle opere pubbliche. Architetti e ingegneri, che da anni vivono il crollo dei fatturati e una disoccupazione senza precedenti, hanno riposto molta speranza nel decreto «Sblocca Italia» ma ancora senza ritorni concreti. In un simile frangente anche un «tra» può scatenare un conflitto.

Isidoro Trovato

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cyber security


Target. Home Depot. Jennifer Lawrence. Everyone gets hacked, and cyber security shares are rising. Palo Alto Networks is up 70 per cent this year; Fortinet has risen a third. Gartner forecasts worldwide spending on cyber security will reach nearly \$80bn next year, growing 8 per cent, more than twice as fast as IT spending overall.

Profit remains behind the firewall, however. FireEye's revenues more than doubled last year but it has never turned a profit. Palo Alto Networks saw revenues grow 50 per cent last year to \$600m; its profit was all of \$9m last quarter – news that sent its stock price up a tenth when announced on Wednesday.

One challenge for these “next generation” security companies is that the price of becoming an established brand name is high. Huge sums are spent on marketing: FireEye's costs here were 100 per cent of revenues in the last quarter. Palo Alto Networks' were lower, but still high, at 50 per cent.

The first movers say their products are superior, but the secrecy of the security industry works against them. Without information on attacks and breaches, it is nearly impossible to determine whose software is best. Anecdotal evidence is often the only kind. Independent testing is difficult and often irrelevant: attacks come in totally new forms. And once a new concept is proven – such as FireEye's “simulated sandbox” approach – it is soon mimicked by bigger brands. Hence the marketing budgets.

The system is stacked against the first movers in another way too: high-security enterprises like banks and casinos layer new products over existing ones, guaranteeing a certain level of sales for the old guard. This is where the value is, too: FireEye's enterprise value is seven times this year's expected sales (even after its share price has fallen two-thirds from a March peak). Palo Alto Networks, at nine times, is more expensive, having turned the corner on profitability. Compare those valuations to the less sexy Symantec, trading at two times – and which is profitable. Despite firing its chief executive in March, Symantec's plodding stock has risen 5 per cent in the past year. That looks like the more secure bet.



La lunga crisi
IL RILANCIO DEI CANTIERI

Risorse per 3,89 miliardi
Il decreto legge firmato ieri da Napolitano
Ai Comuni 550 milioni in deroga al patto

Relazione tecnica
Deduzione al 20% a chi acquista casa per affittarla:
l'investimento agevolabile previsto di 1.055 milioni

«Casa, bonus 50% anche nel 2015»

Lupi: la misura sarà nella stabilità - Lo sblocca-Italia in Gazzetta, in vigore da oggi

Giorgio Santilli
ROMA

Il decreto legge Sblocca-Italia è stato firmato ieri dal Capo dello Stato e pubblicato in Gazzetta ufficiale con il numero 133. Entra in vigore oggi, a 15 giorni dall'approvazione del Consiglio dei ministri. Per il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, il provvedimento è «un ponte fondamentale per coprire mesi da qui alla piena operatività della Legge di stabilità 2015 cui spetta di definire le risorse disponibili nel triennio». E nella Legge di stabilità Lupi è certo che sarà contenuta la proroga del bonus fiscale del 50% per i lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione in casa. «Il bonus 50% - ha detto il ministro nel corso della conferenza stampa tenuta ieri - resterà in vigore anche nel 2015, come il bonus 65% per il risparmio energetico».

Già durante la discussione dello Sblocca-Italia in Consiglio dei ministri si era posta la questione di inserire nel decreto legge intanto la proroga del 65% per poi discutere il 50%. A frenare sull'uno e

SEMPLIFICAZIONI EDILIZIE

La più importante è la possibilità di frammentare e accorpare unità immobiliari con una semplice dichiarazione e meno costi

sull'altro era stato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che aveva rinviato la partita alla legge di stabilità. Ora Lupi rilancia - dopo aver precisato che «con Padoan non c'è stato nessun litigio» - forte del sostegno del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che i bonus vuole riconfermarli tutti e due. Sarebbe un paradosso, d'altra parte, pensare di rilanciare l'edilizia per rilanciare la crescita e poi eliminare o ridimensionare i due incentivi che hanno funzionato meglio di ogni altro.

Lupi ha dato chiarimenti su numerosi aspetti del decreto legge. Anzitutto ha distribuito la ripartizione dettagliata dei 3,89 miliardi fra i 31 interventi inseriti nel decreto legge (si vedano la tabella e l'articolo a fianco). La ripartizione formale delle risorse andrà fatta con un decreto interministeriale Infrastrutture-Economia ma nella relazione tecnica del decreto legge c'è già «la stima indicativa dei fabbisogni per ciascuna opera» che assomma complessivamente proprio 3,89 miliardi. Una mossa, quella di Lupi, fatta per trasparenza e anche per mettere un paletto robusto alla discussione parlamentare evitando che le Camere intervengano pesantemente a modificare le poste concordate nel governo.

Dalla relazione tecnica arriva un altro dato interessante: ammonterebbero a 1.055 milioni - secondo la stima del Mef - gli investimenti agevolati sostenuti da famiglie, cittadini e cooperative edilizie per l'acquisto da costruttori di case nuove o ristrutturate destinate poi all'affitto a canone concordato per almeno 8 anni. Nel decreto si conferma la deduzione Irpef del 20%

(spalmata in otto anni) fino a un massimo di investimento agevolabile di 300 mila euro.

Lupi ha battuto su un altro dato che finora non era stato reso noto: i Comuni avranno 550 milioni per investimenti in infrastrutture in deroga al patto di stabilità interno. Inoltre avranno una fetta da 400 milioni della torta complessiva di 3,89 miliardi di finanziamenti. Andranno alle opere rimaste fuori dal finanziamento del «decreto del fare» del giugno 2013 e alla lista delle opere segnalate dai sindaci direttamente al premier Matteo Renzi per email.


L'altro capitolo sottolineato da Lupi è quello delle liberalizzazioni per l'edilizia. Qui la novità davvero importante è quella che riguarda il frazionamento o l'accorpamento di unità immobiliari. «Oggi - ha spiegato Lupi - queste tipologie di intervento, estremamente utile per le famiglie, sono considerate ristrutturazioni edilizie e hanno bisogno di un permesso per costruire con il pagamento di oneri di costruzione. Con la modifica che abbiamo introdotto con il decreto legge - ha continuato il ministro - saranno considerate manutenzioni straordinarie, sarà possibile farle con una semplice dichiarazione e si dovranno pagare soltanto oneri di urbanizzazione».

Più dubbio l'effetto dell'altra rilevante novità delle semplificazioni edilizie che va a modificare la lettera b) dell'articolo 3 del testo unico per l'edilizia (Dpr 380/2001): quella che fa rientrare

fra le opere di manutenzione straordinaria anche quelle che «alterano» le superfici delle singole unità immobiliari. Finora erano ricomprese infatti in questa categoria solo opere «che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari». Lo Sblocca-Italia modifica questa parte della norma limitando l'esclusione a opere che non alterino «la volumetria complessiva degli edifici».

Se ne dedurrebbe che sono ora ammesse tra i lavori di manutenzione straordinaria le opere che ampliano le superfici: un classico esempio può essere quello del soppalco che amplia le superfici senza ampliare le volumetrie. Libertà di soppalco, quindi? La novità sarebbe molto rilevante considerando che in alcune grandi città, in zone centrali, la realizzazione di soppalchi di questo tipo non viene praticamente più autorizzata. Tuttavia, la risposta sembra negativa. Nella definizione della manutenzione straordinaria che dà lo stesso testo unico (e la stessa norma) nella categoria sono ricomprese «le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali dell'edificio». La manutenzione, per definizione, rinnova o sostituisce, ma non realizza ciò che non c'era. Unica eccezione: «Realizzare e integrare i servizi igienico-sanitario e tecnologici».

Lupi infine ha detto di voler recuperare la norma sul regolamento edilizio unico standard che non poteva andare in un decreto legge: la metterà nel Ddl delega sugli appalti.



La distribuzione delle risorse alle infrastrutture

L'ELENCO DELLE OPERE CON I TERMINI PER CANTIERARLE

Regioni	Interventi	Risorse
Piemonte	Completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino	25
Basilicata	Completamento sistema idrico Basento-Bradano: Settore G	65
Friuli V. G.	Asse autostradale Trieste-Venezia	30
Molise e Puglia	Interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale del corridoio adriatico Bologna-Lecce	60
Lazio	Tratta Colosseo-Piazza Venezia della linea C	155
TOTALE DA CANTIERARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2014		335
Lombardia	Completamento asse viario Lecco-Bergamo	15
Veneto	Ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona-Padova	90
Piemonte	Messa in sicurezza asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia	29
	Completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale e interconnessione tra la SS 32 e la SP 299 - Tangenziale di Novara - lotto O e lotto 1	72
Liguria e Piemonte	Terzo valico dei Giovi- AV Milano-Genova	200
Trento e Bolzano	Continuità interventi nuovo tunnel ferroviario del Brennero	270
Umbria e Marche	Quadrilatero Umbria-Marche	120
Campania	Completamento Linea 1 metropolitana di Napoli	90
Sardegna	Strada Statale 131 in Sardegna (messa in sicurezza dei principali svincoli)	143
Intero Paese	Rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 147/2014 relativo al superamento criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie	300
TOTALE DA CANTIERARE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015		1.329

Regioni	Interventi	Risorse
Piemonte	Interventi reti metropolitane Torino. I fase	100
	Pedemontana Piemontese. Collegamento Biella-Casello Ghemme	80
Lombardia	Variante della "Tramezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"	210
Toscana	Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca-Pistoia	215
	Metrotramvia di Firenze	100
	Aeroporto di Firenze	50
Toscana e Campania	Adeguamento della strada statale n. 372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Statale n. 372 e svincolo di Benevento sulla SS 88	90
Campania	Primo lotto Asse viario SS 212 Fortorina	65
	Aeroporto di Salerno	40
Sardegna	Completamento della SS 291 in Sardegna	81
Calabria	Lavori di ammodernamento e adeguamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano (incluso) allo svincolo di Altilia	381
	Autostrada Salerno-Reggio Calabria svincolo Laureana Borrello	38
Abruzzo	Asse viario Gamberale-Civitaluparella in Abruzzo	62
	Completamento sistema idrico integrato della Regione Abruzzo	69
Lazio	Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e L'Eur	145
Intero Paese	Proposte pervenute dalle Amministrazioni alla presidenza del Consiglio entro il 31 agosto 2014 e opere di competenza dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche	500
TOTALE DA CANTIERARE ENTRO IL 31 AGOSTO 2015		2.226
TOTALE COMPLESSIVO		3.890

LETTERA

Un commercialista e un giurista nella commissione collaudi dei collaudi del Mose. Ciucci (Anas) si spiega

L'articolo pubblicato su *Italia Oggi* del 12 settembre 2014 dal titolo «*Affossato lo scandalo del Mose. Ai collaudi nominati un commercialista ed un giurista*», a firma di Domenico Cacopardo, contiene una serie di affermazioni destituite di fondamento. Va innanzitutto precisato che l'incarico conferito allo scrivente di componente della «*commissione di collaudo dei collaudi già fatti*» non richiedeva competenze tecnico-ingegneristiche, per cui la lamentata mancanza di tali competenze è del tutto immotivata. Infatti, l'incarico non era preordinato al collaudo tecnico amministrativo di singole opere componenti il Mose – collaudo già effettuato – ma «*alla verifica funzionale del Sistema Mose*» nel suo complesso, come risulta chiaramente anche dalla stessa lettera di incarico.


In particolare, l'attività richiesta consisteva, nella prima fase, nella ricognizione completa, sulla base della documentazione in atti, dei collaudi già effettuati, non dovendo comportare una ripetizione delle attività inerenti gli stessi né una verifica tecnica del relativo contenuto. Si avvertiva, infatti, la necessità di accertare la completezza amministrativa dei collaudi effettuati,

considerato l'elevato numero di progetti elementari in cui è suddiviso l'intero Sistema del Mose. Successivamente, una volta completati i lavori, si sarebbe dovuto procedere alle verifiche funzionali del Sistema complessivo realizzato. Allo scopo, la commissione da me presieduta presentava le competenze amministrative, legali e tecniche necessarie all'espletamento dell'incarico.

Al riguardo, il curriculum dello scrivente, laureato in Economia e commercio e dirigente di grandi aziende, attesta in modo evidente le competenze maturate in materia economica, amministrativa e contabile, anche con riferimento al settore delle grandi infrastrutture. Infine, in merito all'affermazione secondo cui, a fronte dell'intervenuta revoca dell'incarico da parte del Magistrato delle Acque Daniele, «*i dioscuri Ciucci e Fortunato avrebbero presentato ricorso al TAR*», preciso che (nello spirito di piena collaborazione al quale ho costantemente improntato la mia condotta nei confronti delle Autorità di Governo) non ho promosso alcun ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di revoca.

Pietro Ciucci

Risponde Domenico Cacopardo, autore dell'articolo: *L'affermazione del dottor Pietro Ciucci che l'incarico conferitogli di «collaudo dei collaudi già fatti» non richiedeva competenze tecnico-ingegneristiche in quanto rivolto «alla verifica funzionale del Sistema Mose» esprime una insuperabile contraddizione: il Sistema Mose è un complesso di opere e macchinari che debbono operare in sincrono in occasione delle acque alte. Una verifica di questo genere appartiene alla tecnica che si chiama ingegneria e, nella specie, ingegneria idraulico-lagunare. Perciò è molto stravagante che l'ingegner D'Alessio, presidente del Magistrato alle acque, abbia affidato l'incarico a soggetti privi di competenze specifiche. Mi viene però un dubbio: per caso, l'ingegner D'Alessio non è collaudatore di qualche lotto autostradale, per incarico dell'Anas? Una circostanza del genere chiarirebbe le ragioni di questo singolare incarico completamente estraneo alle eccellenti competenze del dottor Ciucci, come evidenziate, tra l'altro, dal suo curriculum pubblicato nel sito Anas. Apprendo con soddisfazione che le informazioni fornitemi sul ricorso al Tar sono infondate.*



In C.U. il decreto previsto dal decreto Fare per la riduzione degli adempimenti formali

Sicurezza con meno burocrazia

Modelli semplificati per la valutazione rischi nei cantieri

DI DANIELE CIRIOLI

Più facili le pratiche sulla sicurezza del lavoro negli appalti. In attuazione del decreto Fare (dl n. 69/2013), infatti, hanno ricevuto il via libera i modelli semplificati per la predisposizione del Pos (Piano operativo di sicurezza) da parte delle imprese, del Psc (Piano di sicurezza e di coordinamento) e del Fo (Fascicolo dell'opera) da parte dei coordinatori per la progettazione e, infine, del Pss (Piano di sicurezza sostitutivo del Psc) da parte dei committenti. I nuovi modelli sono stati approvati dal decreto interministeriale 9 settembre (lavoro, trasporto e salute), pubblicato ieri sulla G.U. n. 212.

Cantieri temporanei o mobili. La semplificazione tocca gli adempimenti previsti dal T.u. sulla sicurezza (Titolo IV del dlgs n. 81/2008) con riferimento ai cantieri temporanei o mobili. Per tali il T.u. intende «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o d'ingegneria civile», vale a dire i lavori di costruzione, di manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o di equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro; nonché i lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.

Meno carte. La semplificazione è stata prevista dal decreto Fare (dl n. 69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013) che, inserendo l'art. 104-bis al T.u. sicurezza, aveva demandato a specifico decreto interministeriale l'adozione di modelli semplificati relativi a:

- Piano operativo di sicurezza (Pos);
- Piano di sicurezza e coordinamento (Psc);
- Fascicolo dell'opera.


Lo stesso decreto Fare, inoltre, con l'inserimento del comma 2-bis nell'art. 131 del Codice dei contratti pubblici (dlgs n. 163/2006) aveva demandato a specifico decreto interministeriale anche l'adozione di un modello semplificato relativo al piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento (Pss).

I modelli semplificati. Il primo modello semplificato è dunque il Pos, ossia il documento di valutazione dei rischi la cui redazione è obbligatoria da parte del datore di lavoro dell'impresa esecutrice

dei lavori in un cantiere e con riferimento ad ogni singolo cantiere presso il quale presta l'opera. Il secondo modello semplificato è il Psc, che è parte integrante del contratto di appalto. Tale piano è costituito da una relazione tecnica e da prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché la stima dei costi. Il terzo modello è il Fo alla cui redazione è tenuto il coordinatore per la progettazione. Il fascicolo (la redazione è non obbligatoria per le opere di manutenzione ordinaria) deve contenere, tra l'altro, le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Ultimo modello semplificato è il Pss, cioè il piano di sicurezza sostitutivo del Psc, la cui redazione è obbligatoria da parte dell'appaltatore quando il Psc non sia previsto ai sensi del T.u. sicurezza.

Sicurezza nei cantieri più facile

Modelli semplificati	<ul style="list-style-type: none">• POS = piano operativo di sicurezza• PSC = piano di sicurezza e coordinamento• PSS = piano sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento• FO = fascicolo dell'opera
Normativa	La semplificazione non riguarda le norme che restano confermate (Titolo IV del T.u. sicurezza)





EDITORIALE

DIRITTO COSTITUZIONALE

Quel "vizio assurdo" della decretazione d'urgenza che nasconde la crisi del procedimento legislativo

DI GIULIO M. SALERNO - Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l'Università di Macerata

Negli ultimi giorni prima della pausa estiva le Camere hanno proceduto a tambur battente nei procedimenti di conversione dei decreti legge.

Solo il Senato venerdì 25 luglio ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo del Ddl n. 1541 di conversione in legge del decreto legge n. 91 (poi trasferito alla Camera) in materia di competitività, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia; lunedì 28 luglio ha definitivamente approvato il Ddl n. 1563 di conversione del decreto legge n. 83, in materia di cultura e turismo, sulla cui approvazione il Governo ha parimenti posto la questione di fiducia.

Poi, il 2 agosto, ha approvato definitivamente il decreto legge n. 92, relativo ai rimedi risarcitori a favore dei detenuti, su cui il Governo ha sempre posto la questione di fiducia. Infine, il 5 agosto ha approvato il maxiemendamento interamente sostitutivo dell'articolo unico del Ddl di conversione del decreto legge n. 90 sulla pubblica amministrazione, sul quale il Governo ha ancora posto la questione di fiducia.

L'intreccio dei procedimenti di conversione tra le due Assemblee, e le relative modifiche apportate da ciascuna di esse, è stato risolto per lo più con la posizione della questione di fiducia da parte del Governo sul testo risultante dall'approvazione da parte della Commissione competente. Ma non sono mancati casi complessi, come, in particolare, quello del decreto legge n. 90 che è dovuto tornare alla Camera per la terza lettura, dato che la maggioranza governativa, anche su indicazione della Ragioneria generale, è dovuta tornare sui suoi passi in ordine ad alcuni profili di

non poco conto (dalla questione della cosiddetta "quota 96" per circa quattromila insegnanti che non potevano accedere al pensionamento a causa di una "svista" contenuta nella cosiddetta legge Fornero, alla questione del pensionamento anticipato d'ufficio a 68 anni per medici e professori universitari).

Il repentino mutamento della posizione del Governo rispetto a questi profili è stata collegata essenzialmente a ragioni attinenti alla mancata copertura delle spese che ne sarebbero determinate, e alla disomogeneità delle modifiche apportate dalla Commissione rispetto all'argomento del decreto legge.

Il tema della settimana

Dopo un'estate parlamentare di "fuoco" sul fronte della decretazione d'urgenza, anche l'autunno si presenta "caldo". L'approvazione, nel Consiglio dei ministri del 29 agosto scorso, del decreto legge giustizia e del cosiddetto "sblocca Italia" non fa ben sperare in un'inversione di tendenza. I provvedimenti d'urgenza hanno ormai subito una mutazione "genetica": essi infatti rispecchiano un po' il ruolo che in altri ordinamenti spetta ai documenti di consultazione. Con essi il Governo pone sul tavolo alcuni temi politici e, nella fase di conversione, verifica la tenuta delle soluzioni. È necessario, in conclusione, rivedere l'iter ordinario di formazione delle leggi.

tamento ha provocato un qualche sconcerto non solo nell'opinione pubblica nel complesso, ma soprattutto nei soggetti a vario titolo coinvolti dall'applicazione delle specifiche disposizioni che sono state più volte modificate nel corso del procedimento di conversione del decreto legge.

Tutto ciò pone alcune questioni di carattere più generale che ancora non hanno trovato soluzione e che potrebbero finalmente trovare una qualche soluzione nella riforma costituzionale prossima ventura.

Innanzitutto, la prima questione riguarda l'individuazione del vero *dominus* del procedimento di conversione dei decreti legge, del soggetto cioè su cui gravano gli effettivi poteri decisionali e le

relative responsabilità politico-istituzionali. La Costituzione, infatti, afferma che i decreti legge sono adottati "sotto la responsabilità" del Governo (si veda articolo 77, secondo comma), che dunque risponde a pieno titolo, sia giuridicamente che politicamente, per tutte le conseguenze che derivano dal contenuto del decreto legge emanato dal Capo dello Stato. Quest'ultimo, invece, è costituzionalmente esentato da ogni responsabilità per gli atti controfirmati, fatto salvo il caso davvero eccezionale in cui, emanando un decreto legge, incorresse contemporaneamente nei reati presidenziali tipici, ovvero alto tradimento o attentato alla Costituzione. Ma il procedimento di conversione del decreto legge, e dunque l'esito normativo che ne scaturisce, non è nella diretta disponibilità del Governo, ma delle Camere, alle quali sole compete, nell'ambito di un procedimento assimilabile a quello legislativo, la determinazione del contenuto della legge di conversione. Tanto più che a lungo si è dibattuto, e tuttora si discute, circa la possibilità di distinguere il procedimento di conversione da un qualsivoglia procedimento legislativo, e la stessa Corte costituzionale è stata assai indecisa sulla possibilità di individuare - sanzionandone quindi il mancato rispetto - specifici limiti gravanti sulle Camere in sede di conversione dei decreti legge.

In ogni caso, il Governo dispone di un'arma assai potente, ovvero la posizione della questione della fiducia, mediante la quale condizionare l'espressione finale della volontà delle Camere anche nel procedimento di conversione dei decreti legge. Tuttavia, tale strumento è utilizzabile solo al termine del procedimento in ciascuna Assemblea, e dunque non all'interno della Commissione competente per materia ove si avvia l'esame in sede referente della legge di conversione, né tanto meno all'interno delle Commissioni competenti sugli aspetti finanziari, e che tanta importanza hanno nel proseguo dei lavori parlamentari (soprattutto in ordine alla dichiarazione di ammissibilità degli emendamenti presentati). Dunque, nella prima fase il procedimento di conver-

sione può svolgersi con estrema difficoltà per il Governo, che certo può - di concerto con i Presidenti delle suddette Commissioni - utilizzare strumenti procedurali che consentono di limitare l'approvazione di modifiche o addirittura di impedirne l'approvazione con tecniche dilatorie. Ma, una volta coagolata una certa posizione all'interno delle Commissioni in un senso diverso rispetto alla volontà originaria del Governo, per quest'ultimo si pone il difficile dilemma circa il destino finale del provvedimento d'urgenza: consentirne l'approvazione nel testo modificato dalla Commissione, o procedere a una prova di forza, ponendo la questione di fiducia su un maxi-

emendamento non soltanto interamente sostitutivo del decreto legge, ma anche diverso dal testo approvato in Commissione?

Nella prassi parlamentare, soprattutto a partire dalla XVI legislatura, il Governo si è per lo più imposto un certo *self-restraint*, ritenendo di dover prioritariamente scegliere la seconda strada, quella cioè impostata sulla base di un atteggiamento più morbido e quindi accedendo al testo approvato dalla Commissione (si veda la dichiarazione del ministro dei Rapporti con il Parlamento, Elio Vito, del 28 giu-

gno 2008).

Talora, però, il Governo ha comunque provveduto ad apportare talune specifiche modifiche - proprio come è avvenuto nel caso da ultimo citato - in presenza di istanze di particolare rilievo politico-istituzionale, soprattutto quelle attinenti ai profili di carattere finanziario che richiedono la copertura della spesa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Per di più, in ordine a questi profili, va segnalato che la mancanza dell'idonea clausola di copertura delle spese, se e in quanto anche ufficialmente segnalata da uffici dello stesso Governo come la Ragioneria dello Stato o, come è anche avvenuto nel caso ultimo, il Commissario alla cosiddetta "*spending review*" potrebbe poi indurre il Capo dello Stato al gesto estremo di non procedere alla promulgazione della legge di conversione. E il rinvio della legge alle Camere, come noto, potrebbe facilmente determinare la decor-

**La riforma costituzionale
deve porsi l'obiettivo
di riformulare
l'iter ordinario,
in modo da renderlo
finalmente utilizzabile
dal Governo
per vedere approvare
dalle Camere
in termini ragionevoli
le proprie proposte politiche**

renza del termine di sessanta giorni cui la Costituzione collega la temporanea e provvisoria efficacia del decretollegge.

Se a tutto questo si aggiunge il fatto che di norma il procedimento di conversione si concentra essenzialmente nella prima Assemblea cui spetta esaminarlo (sulla base di una decisione di schietto carattere politico assunta dal Governo al momento della presentazione alle Camere del Ddl di conversione), si può giungere alla conclusione che in una buona parte dei casi la volontà infine predominante nel procedimento di conversione dei decreti legge finisce col coincidere con quella espressa dalla Commissione competente per materia della prima Assemblea che ha esaminato il decreto legge. Ma anche questa considerazione induttiva incontra eccezioni, proprio come è avvenuto nel caso da ultimo considerato: stavolta, infatti, è stata la Commissione della seconda Camera a introdurre quelle principali modifiche che, salvo gli ultimi aggiustamenti voluti dal Governo, sono state conclusivamente apportate al decreto legge originario.

In estrema sintesi, il procedimento di conversione dei decreti legge è l'epifenomeno dell'assetto complessivo del sistema le-

gislativo, così come quest'ultimo risulta delineato dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari. Il Parlamento ne è formalmente il principale attore e responsabile, ma il Governo ne può diventare sostanzialmente il principale protagonista mediante il ricorso a uno strumento procedurale che non è costituzionalmente disciplinato, ossia la questione di fiducia.

Talora, poi, il Capo dello Stato, nell'esercizio del potere di esternazione non costituzionalmente disciplinato, interviene con moniti di vario tipo, anche nel corso del procedimento di conversione, per richiamare gli organi costituzionali in questione al rispetto dei principi posti dalla Costituzione e dalle leggi. Si è trattato, tuttavia, di interventi a carattere estemporaneo e solo politicamente vincolanti. Per di più, la legge che disciplina anche la competenza governativa in materia di decretazione d'urgenza (la leg-

ge n. 400 del 1988) non ha valore giuridico sovraordinato rispetto agli atti aventi valore di legge, e dunque può essere derogata dagli stessi decreti legge. E ancora, l'innesto della questione di fiducia determina un parziale sbilanciamento della titolarità sostanziale della funzione legislativa a favore del Governo, ma non è accompagnato da norme - soprattutto nei regolamenti parlamentari - che consentono un procedimento legislativo improntato a chiarezza ed efficienza. Le differenti discipline interne alle due Assemblee, e le diverse prassi applicative, producono poi ulteriori problemi, nei quali talora soltanto l'italica maestria nel risolvere i più aggrovigliati intrecci consente di trovare soluzioni praticabili.

La sensazione complessiva, soprattutto da parte di chi si trova all'esterno delle stanze del potere, è che si tratti di meccanismi inutilmente complessi, se non artificiosi. In vero, non può negarsi che ciascuna delle norme e delle prassi attualmente applicate risponde a una sua logica non trascurabile, soprattutto in nome di corretti principi di garanzia del dibattito, delle minoranze e del Parlamento tutto.

La riforma costituzionale che è alle porte deve allora porsi proprio questo obiettivo: riformulare il procedimento legislativo ordinario, per renderlo finalmente utilizzabile dal Governo per vedere approvare dal Parlamento in termini ragionevoli le proprie proposte politiche, in modo da ridurre al minimo le motivazioni che tuttora sono alla base dell'eccessivo ricorso ai decreti legge e alla conseguente - e ormai quasi automatica - apposizione della questione di fiducia, con tutto ciò che ne consegue circa la farraginosità e precarietà delle decisioni assunte. Riportare il Parlamento al suo ordinario funzionamento è dunque un imperativo categorico per restituire dignità e certezza alla legge. ■

**È necessario
riportare
il Parlamento
al suo naturale
funzionamento.
Questo
è l'imperativo
categorico
per restituire
dignità e certezza
alla legge**



Per saperne di più:

www.parlamento.it




NEGLI APPALTI

Dall'Anac la cauzione di garanzia

DI CINZIA DE STEFANIS

La cauzione definitiva ha lo scopo di garantire la corretta esecuzione dell'appalto, imponendo all'esecutore del contratto la costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale con cui il fideiussore si impegna a risarcire la stazione appaltante del mancato o inesatto adempimento del contraente. La cauzione provvisoria, nella misura pari al 2% dell'importo indicato nel bando di gara o nella lettera d'invito, ha la finalità di garantire la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa. Queste alcune delle indicazioni operative necessarie per chiarire alcune criticità riscontrate nell'applicazione dell'istituto della cauzione. È con la determinazione dell'Anac n. 1 del 29/07/2014 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 88/2014) che vengono affrontate le problematiche sull'uso della cauzione provvisoria e definitiva (articoli 75 e 113, dlgs. n. 163/2006). La cauzione

provvisoria può essere costituita, in contanti ovvero in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato oppure sotto forma di fideiussione. Quest'ultima può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Per lo svincolo della cauzione l'Anac ha precisato che la cauzione definitiva viene progressivamente sciolta in base al combinato disposto di cui agli articoli 123, comma 1 del regolamento e 113 del codice dei contratti. La cauzione garantisce l'esecuzione del contratto, e potrà essere escussa nei limiti del danno effettivo e delle ulteriori voci previste dal citato articolo 123 del regolamento, ferma restando la possibilità di agire per il maggior danno, ove la somma accantonata non sia sufficiente. Lo svincolo della cauzione è legato allo stato di avanzamento dei lavori nei limiti dell'80% dell'importo garantito e alla consegna al garante del certificato relativo allo stato di avanzamento lavori. È rimessa, invece, alla stazione appaltante la decisione circa l'importo da svincolare, nonché con riguardo alla fase temporale in cui svincolare.



BANKITALIA

A luglio nuovo picco del debito: 2.168 miliardi

■ A luglio il debito pubblico italiano ha toccato un altro record: 2.168,6 miliardi di euro, 0,2 miliardi in più rispetto al precedente massimo di giugno. Le cifre sono contenute nel bollettino della Banca d'Italia. Nei primi sette mesi dell'anno - si legge - il debito pubblico è aumentato di 99,2 miliardi, riflettendo il fabbisogno delle amministrazioni pubbliche (32,7 miliardi) e l'aumento delle disponibilità liquide del Tesoro (72,1 miliardi). Nel complesso, l'emissione di titoli sopra la pari, l'apprezzamento dell'euro e gli effetti della rivalutazione dei BTPi hanno contenuto l'incremento del debito per 5,6 miliardi. Sul fabbisogno dei primi sette mesi ha inciso per 4,5 miliardi (8,7 miliardi nel corrispondente periodo del 2013) il sostegno finanziario ai Paesi dell'area dell'euro (la quota italiana del sostegno ai Paesi dell'area era pari alla fine dello scorso luglio a 60,1 miliardi). A luglio gli investitori esteri possedevano 728 miliardi di debito pubblico italiano, di cui 687 miliardi in titoli di Stato, in calo rispetto ai 692 miliardi di giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ammortizzatori. Accordi solo per personale con almeno otto mesi d'anzianità

Maglie più strette per la Cassa in deroga

La circolare conferma l'esclusione degli «studi»

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

■ Gli accordi per l'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) stipulati dopo l'entrata in vigore del decreto interministeriale (Economia e Lavoro) 83473/14, dovranno riguardare (per l'anno in corso) lavoratori con almeno 8 mesi di anzianità lavorativa, che diventeranno 12 a partire dall'1 gennaio 2015. Lo ribadisce il ministero del Lavoro nella circolare 19/14 emanata a commento del richiamato Dm (si veda anche il Sole 24 Ore di ieri). Le regole per usufruire dell'ammortizzatore sociale si fanno più stringenti: erano, infatti, solo 3 i mesi di anzianità che venivano richiesti per farne domanda.

Il Dm 83473/14 circoscrive l'applicazione della Cigd ai soli imprenditori qualificati come tali dall'articolo 2082 del codice civile. Nella circolare si specifica che possono rientrarvi anche i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del codice civile (artigiani, piccoli commercianti, coltivatori diretti del fondo).

La formulazione letterale del Dm tiene fuori i **liberi professionisti**, che non potranno usufrui-

re dello strumento. Un'esclusione che ha sorpreso non poco i titolari di Studi professionali, nonché le organizzazioni che li rappresentano e che precede solo di pochi giorni la circolare 100/14 dell'Inps in materia di fondo di solidarietà residuale, la quale - al contrario - apre anche ai professionisti.

L'impresa che chiude i battenti anche parzialmente non potrà ottenere la Cigd per i propri dipendenti. Il semaforo verde è previsto solo per contrazioni o sospensioni dell'attività lavorativa derivanti da crisi aziendali, da ristrutturazione o riorganizzazione, da situazioni aziendali transitorie determinatesi non per colpa dell'imprenditore o dei lavoratori ovvero da situazioni temporanee di mercato.

La durata della Cigd è differenziata. Per ogni unità produttiva riferita a imprese non rientranti nel campo di applicazione della Cig e dei fondi di solidarietà (ad esempio, l'impresa commerciale con 10 dipendenti), la Cigd si potrà ottenere al massimo per 11 mesi durante il 2014, ridotti a 5 per il 2015. Per le aziende che, invece, possono contare sulla Cig, ovvero sui fondi di solidarietà, si potrà prevedere una proroga del trattamento della Cig in corso (stessa durata di cui sopra) ma solo per situazioni eccezionali, a salvaguardia dei livelli occupazionali e sempre che sia prevista una ripresa dell'attività lavorativa.

La domanda di concessione (o proroga), unitamente all'accor-

do sottoscritto in Regione, deve essere trasmessa telematicamente all'Inps e alla Regione stessa entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'attività lavorativa.

L'impresa che non rispetta i termini subirà un taglio della Cigd. Nella prima fase di applicazione della nuova regolamentazione le istanze relative a interventi iniziati prima dell'entrata in vigore del Dm 83473/14 sono valide se presentate entro 20 giorni decorrenti dall'11 settembre 2014 (data

di pubblicazione della circolare 19 nel sito internet del Lavoro).


Il Ministero ricorda che prima di accedere alla Cigd l'azienda deve aver utilizzato le ferie, i permessi, la banca ore ecc..).

Il Dm e la circolare si occupano anche della mobilità in deroga, che si può concedere solo se i lavoratori (con anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato) non hanno diritto ad altra prestazione a sostegno del reddito connessa alla cessazione del rapporto di lavoro (per esempio l'Aspi).

Anche per la mobilità in deroga, i datori di lavoro devono essere imprenditori. La durata massima della mobilità in deroga per i lavoratori che già ne beneficiano da almeno 3 anni, anche non continuativi, è di 5 mesi solo per il 2014 (8 mesi per le zone del mezzogiorno). Nel caso di soggetti che hanno beneficiato della mobilità in deroga per meno di 3 anni, la durata massima è stabilita in 7 mesi per il 2014 (10 mesi nei territori del mezzogiorno), ridotta a 6 mesi (8 mesi nei territori del mezzogiorno) per gli anni 2015 e 2016. Per questi ultimi soggetti è prevista, poi, una durata massima complessiva oscillante tra i 3 anni e 4 mesi e i 3 anni e 8 mesi.

Le domande vanno presentate all'Inps, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal licenziamento. Dall'1 gennaio 2017 la mobilità uscirà definitivamente di scena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Cig in deroga

● La Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) è un trattamento di integrazione salariale destinato ai lavoratori di alcune categorie di aziende che non hanno i requisiti per accedere alla Cig ordinaria e straordinaria. L'ammontare della Cig in deroga è pari all'80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate (tra zero e il limite dell'orario contrattuale, comunque non oltre 40 ore settimanali)



Scattano i nuovi contributi minimi, 90 giorni per decidere

Cassa forense, ai raggi x gli iscritti agli ordini

DI IGNAZIO MARINO

Cassa forense avvia ufficialmente la procedura di iscrizione per i professionisti iscritti all'albo ma non alla Cassa alla data del 21 agosto 2014. L'azione riguarda i professionisti (circa 50 mila) con redditi inferiori ai 10.300 euro esclusi fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento previdenziale attuativo della riforma forense (legge 247/2012) dall'iscrizione e dalla contribuzione all'ente di categoria. Quest'ultimo ha, infatti, provveduto a chiedere gli appositi elenchi degli iscritti agli ordini forensi territoriali, che dovranno essere trasmessi, per via telematica, entro il 20 ottobre 2014.

Successivamente, dal mese di novembre la Cassa procederà a perfezionare tali iscrizioni mediante delibera della giunta esecutiva che verrà tempestivamente comunicata agli interessati a mezzo PEC o raccomandata A/R. Da tale comunicazione gli avvocati avranno a disposizione 90 giorni per cancellarsi dall'albo e non pagare nulla oppure chiedere nei sei mesi successivi la retrodatazione dell'iscrizione (per costruirsi una base previdenziale) o dei benefici per gli ultraquarantenni che si trovino in un momento professionale delicato per via della crisi economica del paese.

È questa la road map decisa dal consiglio di

amministrazione dell'Istituto pensionistico riunitosi l'11 settembre 2014 per dare attuazione al regolamento ex art. 21, commi 8 e 9 della legge 247/2012. Per facilitare l'entrata in vigore della nuova disciplina il cda ha anche deciso altri interventi.

L'ultima rata dei contributi minimi 2014 (30/09/2014) in corso di riscossione, infatti, è stata sospesa per tutti gli iscritti per i quali il 2014 sia compreso tra i primi 9 anni di iscrizione alla Cassa. Entro il 31/12/2014 i contributi stessi verranno ricalcolati sulla base di quanto disposto dal nuovo regolamento e verrà data specifica comunicazione agli interessati per la regolarizzazione della posizione contributiva. Eventuali somme risultanti a credito, a seguito di tale ricalcolo, saranno oggetto di compensazione in sede di mod. 5/2015, una volta conosciuto il reddito dell'iscritto. Ancora, è stato deciso che le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi (fermo restando quanto dovuto in autoliquidazione sulla base degli effettivi redditi prodotti) potranno essere presentate dagli iscritti alla Cassa entro il 30 settembre di ciascun anno, con riferimento ai contributi minimi del medesimo anno, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione «Accesso Riservato - Servizi On-Line - Istanze OnLine».



Medici non assicurati senza sanzioni

Una lettera degli ordini al ministro denuncia la mancanza del Dpr

Federica Pezzatti

■ Non ci saranno per ora sanzioni per i medici che non si sono ancora assicurati con una polizza Rc professionale, nonostante l'obbligo sia scattato da quasi un mese (15 agosto). Lo ha precisato con una lettera dai toni cordiali, ma decisi, il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (Fnomceo), organo deputato a sanzionare gli inadempienti.

«L'obbligo di assicurazione per gli esercenti le professioni sanitarie "non è operante" fino a quando non sarà stato emanato il Dpr previsto dal decreto legge Balduzzi, che disciplinerà le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei contratti assicurativi – spiega la missiva indirizzata da Fnomceo il 4 settembre al Ministro della salute Beatrice Lorenzin –. Né, sino ad allora, sarà considerato illecito disciplinare, come invece previsto dalla Legge (articolo 5 del Dpr 137/12), la mancata stipula, da parte dei professionisti, di una polizza assicurativa». In altri termini senza Dpr non opera l'obbligo e non ci saranno sanzioni. Nei mesi scorsi la federazione, in assenza del Dpr (atteso da giugno 2013) aveva richiesto un'ulteriore proroga che però non c'è stata.

La categoria si trova quindi nella stessa condizione degli avvocati, in attesa dal 2012 del decreto ministeriale previsto dalla riforma dell'ordinamento della professione forense.

Come spesso accade in Italia l'obbligo legislativo risulta inapplicabile per mancanza del decreto attuativo, un problema che coinvolge circa 1,2 milioni di professionisti alle prese con un mercato dove trovare una polizza, per alcune categorie, è quasi impossibile. «Non vogliamo incentivare la non assicurazione – precisa Amedeo Bianco, presidente del Fnomceo –. I professionisti del nostro settore si erano già dotati di forme assicurative anche prima dell'obbligatorietà. E il dovere di stipulare una copertura assicurativa è stato inserito anche nel nostro codice deontologico. Tuttavia i

professionisti devono essere messi in condizione di assolvere tale obbligo con polizze accessibili. Invece aumentano le disdette e peggiorano le condizioni. Gli importi richiesti sono elevatissimi: mediamente un ginecologo che assiste a parti, per una polizza con un massimale di 3 milioni paga un premio annuo che arriva a 27 mila euro». Respinge le accuse l'Ania. «Occorre rimuovere le cause di fondo del problema – spiega Aldo Minucci, presidente dell'associazione delle assicurazioni – circoscrivendo la responsa-

bilità dei medici e delle strutture; attuando idonee misure di gestione del rischio; ponendo un tetto ai danni, con l'approvazione delle tabelle di risarcimento dei danni biologico».

Nel caos che si è creato si fanno sentire anche i grandi broker. «In assenza delle linee guida si blocca ogni processo decisionale da parte degli ordini, delle società scientifiche e dei sindacati, soggetti deputati alla stipula di polizze collettive – spiega Giorgio Moroni, consigliere delegato di Aon –, che sono le uniche in grado di risolvere il problema di un settore ad alta frequenza di sinistri, talvolta ad alta severità». Il Dpr atteso deve anche dipanare il nodo spinoso della gestione del "fondo di solidarietà" previsto per alcune categorie che dovrà essere alimentato anche dal contributo a carico delle imprese di assicurazione (in una misura non superiore al 4% dei premi). Altri punti restano inoltre da chiarire come l'applicazione della normativa ai medici in formazione specialistica; ai giovani medici non occupati o atipici; ai pensionati che, pur non esercitando più, vogliono restare iscritti all'Ordine.

ASSICURAZIONI E PROFESSIONI SANITARIE

► Oltre 1,2 milioni

Numero di coloro che svolgono professioni sanitarie

► Oltre 240 mila

I medici e odontoiatri obbligati dallo scorso 15 agosto alla stipula

► 10 anni

Termine di prescrizione

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Il dl 132/2014 pubblicato in Gazzetta Ufficiale riorganizza l'attività giudiziaria

Avvocati, ferie riviste e corrette

Il taglio della sospensione porterà a lavorare in agosto

DI ANTONIO CICCIA

Meno ferie per gli avvocati. Il taglio del termine di sospensione ferie (sforbiciato di 20 giorni) costringe i legali a organizzarsi, a partire dal 2015, per coprire l'attività giudiziaria a pieno ritmo fin dal 1° di settembre. E se gli atti scadono nella prima settimana di settembre si lavorerà necessariamente anche in agosto. Senza contare che, comunque, i procedimenti di urgenza non si fermano, neanche nel mese di agosto. Questi gli effetti del decreto legge di riforma della giustizia n. 132 del 12 settembre 2014, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* di ieri n. 212, e in vigore da oggi 13 settembre 2014.

Le ripercussioni del decreto si fanno sentire non solo per i magistrati e per il personale degli uffici giudiziari, ma anche su avvocati e studi legali. Il provvedimento contiene, poi, anche la norma

sulla diversa questione delle ferie dei magistrati, che vorrebbe fissare a 30 giorni, al posto dei precedenti 45. Va però sottolineato che non viene toccata la norma che lascia a 45 giorni le ferie per i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie: così, al momento, le vacanze dei giudici rimangono un rebus.

Passando, però, ad esaminare in dettaglio le novità, è necessario chiarire che si interviene su due argomenti distinti: la sospensione

dei termini processuali durante il periodo feriale (riguarda gli adempimenti da svolgere nei giudizi); le ferie dei magistrati. Si tratta di istituti distinti, che non vanno confusi.


La sospensione dei termini. La sospensione feriale dei termini processuali significa che, durante il periodo specificato, non si contano i termini previsti dalla legge processuale: se ad esempio un termine è di 30 giorni e scade durante il periodo feriale, la scadenza vien spostata più in là e il

periodo feriale è scavalcato. La sospensione dei termini è regolata dalla legge 742/1969, che non si applica ai procedimenti d'urgenza e a quelli espressamente esclusi (ad esempio procedimenti di lavoro). Il decreto legge interviene, dunque, sulla legge 742/1969 e stabilisce che il decorso dei termini processuali, relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative, è sospeso di diritto dal 6 agosto al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Se il decorso ha inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.

La versione previgente fissava il periodo di sospensione dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno. La modifica abbrevia tutti i termini che sono toccati dal periodo feriale, salve le eccezioni previste sia nel settore civile sia nel settore penale. Questo significa che l'avvocato avrà meno tempo per



Il ministro della giustizia Andrea Orlando



preparare gli atti in scadenza, considerato che si accorcia il periodo di sospensione. Tanto per fare un esempio con le regole previgenti un atto in scadenza al 7 agosto slittava al 22 settembre; con il decreto legge viene portato al 2 di settembre.

Gli studi dovranno, dunque, coordinare l'agenda e le scadenze processuali e adeguarsi alla riduzione del periodo feriale che li toccherà da vicino. La programmazione dell'attività comporterà una riduzione del periodo feriale per le toghe.

Ferie dei magistrati.

Il decreto legge introduce l'articolo 8-bis alla legge 97/1979 (norme sul trattamento economico e giuridico dei magistrati) e fissa le ferie dei magistrati in 30 giorni ad anno, a partire dal 2015 (erano 45 giorni). Tra l'altro la norma riguarda tutti i magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) ma anche gli avvocati e procuratori dello stato. Qui c'è però un inghippo. Viene mantenuto in piedi l'articolo 90 dell'ordinamento giudiziario (RD 12/1941, modificato dall'articolo 8 della stessa legge 97/1979, che assegna ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie un periodo annuale

di ferie di 45 giorni. A questo punto bisognerà che si chiarisca la portata della norma.

Così come scritto il decreto legge non fa comprendere se l'articolo 90 dell'Ordinamento giudiziario debba ritenersi abrogato; anzi proprio la tecnica di inserire il nuovo articolo 8-bis fa pensare alla persistenza del precedente articolo 8, che mantiene la regola dei 45 giorni di ferie per chi esercita le funzioni giudiziarie.

In ogni caso viene salva espressamente l'articolo 1 della legge 937/1977, che assegna il recupero delle festività soppresse. Tra l'altro, considerando le precedenti disposizioni ministeriali sul conteggio delle ferie giudiziarie, i 30 giorni dovrebbero essere lavorativi (e non di calendario).

Tra la norma e l'operatività delle nuove regole (oltre ai necessari chiarimenti) ci sarà anche il passaggio della regolamentazione delle misure organizzative, che il decreto affida agli organi di autogoverno delle magistrature e all'avvocatura dello stato.



Il notaio verificatore non solo in atti pubblici

La Suprema corte responsabilizza i notai sulla procedura di autenticazione delle scritture private. Il professionista, così come indicato in una circolare del Consiglio nazionale sulla mediazione civile, è sempre tenuto a verificare il controllo di legalità e la volontà delle parti. Non può circoscrivere queste attività agli atti pubblici. È quanto affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza 19350 di ieri. La causa riguarda una richiesta di annullamento di un atto di compravendita, concluso per procura, da parte di una coppia che la cui figlia lamentava l'incapacità di intendere e volere. Il Tribunale aveva accolto l'istanza con decisione poi confermata dalla Corte d'appello e ora resa definitiva dalla Cassazione. In particolare per la seconda sezione civile l'attività di autentica del notaio non costituisce di per sé prova legale della capacità naturale del sottoscrittore. Tuttavia, rimane comunque fermo che l'opera del notaio, sia esso rogante in senso proprio o certificante l'autenticità di una sottoscrizione, è comunque diretta ad assicurare che il contenuto dell'atto sia il prodotto di un'attività cosciente e volontaria del sottoscrittore. Fra l'altro, aggiunge ancora la Corte, anche nel caso della autenticazione della scrittura privata, il notaio non può considerarsi esentato dall'obbligo di effettuare le opportune visure e di, quantomeno, segnalare alle parti eventuali anomalie riscontrate. Questa conclusione, spiega ancora Piazza Cavour, appare avallata da un recente contributo dottrinario che ha messo in rilievo, da un lato, come il Consiglio Nazionale, nell'aggiornare nel 2008 i principi di deontologia professionale, abbia esteso anche alla autenticazione delle firme nella scrittura privata la norma che impone al notaio di svolgere quelle numerose attività nelle quali si sostanzia l'indagine della volontà, originariamente riferita ai soli atti pubblici e, dall'altro, che con la circolare dell'11 ottobre 2011 il Consiglio, nell'indicare le linee guida per dare attuazione all'art. 11 del dlgs 28/2010 in materia di mediazione civile, abbia richiamato il notaio non solo a svolgere il controllo di legalità sulla scrittura privata che si appresta ad autenticare, ma anche l'indagine della volontà delle parti.

Debora Alberici

